

**CONVENZIONE PER LE ATTIVITÀ SCIENTIFICHE DI RICERCA, VALORIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DELLA  
FRUIZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO DEL  
MUSEO E PARCO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI LOCRI**

TRA

La **Direzione Regionale Musei Calabria** (di seguito anche "Direzione"), con sede legale in Cosenza, Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza, codice fiscale 98108420781, rappresentata dal Direttore *ad interim* Dott. Filippo Demma nato a Caserta il 08/07/1971, codice fiscale DMMFPP71L08B963G, domiciliato per la carica presso la sede della Direzione Regionale Musei Calabria sita c/o Palazzo Arnone via G. V. Gravina, 87100 Cosenza;

E

Il **Dipartimento di Studi Storici** (di seguito anche "Dipartimento"), con sede legale a Torino, in via Sant'Ottavio 20 – C.F. 80088230018, P.I. 02099550010, PEC: [stusto@pec.unito.it](mailto:stusto@pec.unito.it), rappresentato da:

- il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti, nato a Mondovì (CN) il 07/07/1969, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Dipartimento del .....
- la Dott.ssa Antonella Trombetta - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a Torino il 6/10/1970, per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto,

entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Studi Storici, in Torino, Via S. Ottavio, 20, 10124

1

(in prosieguo anche denominati congiuntamente "Parti" e singolarmente "Parte")

**PREMESSA**

**VISTO** il DPCM 29 agosto 2014, n. 171, recante *"Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89"*;

**VISTO** il DM 27 novembre 2014, recante *"Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo"*;

**VISTO** il DM 23 dicembre 2014, recante *"Organizzazione e funzionamento dei musei statali"*, con il quale viene individuato, tra gli altri, il Polo museale della Calabria, con sede in Palazzo Arnone, Via Gian Vincenzo Gravina, 87100 Cosenza – CF 98108420781;

**VISTO** il Decreto Ministeriale 23 gennaio 2016, n. 43 recante *"Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014"* e in particolare l'art. 1, comma h, numero 11, che ha trasferito al Polo Museale della

Calabria nuovi istituti e luoghi della cultura, tra cui il Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri;

**VISTO** il Decreto Ministeriale n. 113/2018 recante *“Adozione dei livelli minimi uniformi di qualità per i musei e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica e attivazione del Sistema museale nazionale”*;

**VISTO** il Decreto n. 169 del 2 dicembre 2019, concernente il nuovo *“Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”* entrato in vigore il 5 febbraio 2020 e con esso, tra l’altro, questo Istituto ha subito la modifica della denominazione passando da “Polo” a “Direzione regionale musei Calabria”;

**CONSIDERATO** che il Museo e Parco archeologico nazionale di Locri, via SS 106 c.da Marasà - Locri (RC), dipendente da codesta Direzione e a cui afferiscono, oltre al succitato Museo e Parco anche le sedi espositive del Complesso Museale del casino Macrì e del Museo del Territorio di Palazzo Nieddu del Rio, in attuazione della sua missione e delle sue funzioni istituzionali e nello svolgimento dei propri compiti, assicura la conservazione, l’ordinamento, l’esposizione, lo studio, la conoscenza e la fruizione pubblica delle sue collezioni, sviluppando e favorendo lo studio, la ricerca, la documentazione e l’informazione e la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenze e di pubblico godimento;

**CONSIDERANDO** che, nell’ambito delle proprie competenze, il Parco istituisce e favorisce rapporti di collaborazione con soggetti ed Enti pubblici e privati, finalizzati alla ideazione e realizzazione di progetti di studio, ricerca e valorizzazione dei beni culturali presenti sul territorio, con particolare riguardo ai rapporti con lo Stato, con la Provincia, con i Comuni e con l’Università di riferimento;

**CONSIDERATO** che il Parco esplica funzioni in materia di ricerca, indirizzo, coordinamento tecnico scientifico e formazione finalizzata alla catalogazione e documentazione del patrimonio e che, nelle materie di competenza, svolge attività formativa in corsi di livello universitario, sulla base di convenzioni stipulate con le singole università;

**CONSIDERATO** che le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituti extrauniversitari pubblici o privati;

**VISTA** la Legge n. 341 del 19/11/1990;

**PREMESSO** che il Dipartimento promuove e coordina attività didattiche, di Ricerca e di Terza Missione in campo archeologico;

**CONSIDERATO** che la missione archeologica dell’Università di Torino - Dipartimento di Studi Storici (già Dipartimento di Archeologia e Dipartimento di Scienze Antropologiche, Archeologiche e Storico-territoriali) svolge attività di ricerca, formazione e divulgazione nel sito archeologico di Locri Epizefiri (RC) a partire dal 1969, e, dal 2010, anche in regime di concessione ministeriale;

**PRESO ATTO** che le suddette attività hanno portato ad una copiosa produzione scientifica inerente i risultati delle esplorazioni archeologiche condotte sul terreno e derivante dallo sviluppo di ulteriori studi e ricerche su tematiche relative alla Calabria in età antica e in particolare il sito di Locri e il suo territorio, e

alla redazione di Tesi di Laurea Triennale, Magistrale, Magistrale a ciclo unico, Specializzazione e di Dottorato, nonché alla partecipazione a progetti di ricerca nazionali e internazionali;

**CONSIDERATO** che la missione archeologica ha collaborato e collabora attivamente con gli organi ministeriali di tutela e valorizzazione presenti nella Regione, sotto la cui giurisdizione sono ricaduti e ricadono anche l'area archeologica della città e l'antico territorio di Locri Epizefiri (Soprintendenza Archeologica della Calabria; Direzione Regionale Musei Calabria; Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e la provincia di Vibo Valentia; Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria);

**VISTO** il D.P.R. n. 382 del 11.07.1980, art. 66, come modificato dalla L. n. 370 del 19.10.1999, art.4, co. 5, nonché il R.D. n. 1592 del 31.08.1933, art. 49, consentono alle Università, compatibilmente con la loro funzione scientifica e didattica, l'esecuzione di attività di ricerca e consulenza, di analisi, controlli, tarature, prove ed esperienze stabilite mediante contratti o convenzioni di diritto privato;

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente intesa.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 (Oggetto della convenzione)**

La Direzione Regionale Musei Calabria e l'Università degli Studi di Torino, per tramite del Dipartimento di Studi Storici, concordano sull'utilità e l'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica, al fine di affermare e consolidare i legami di collaborazione tra le due Istituzioni. Mediante la presente convenzione si intende pertanto contribuire reciprocamente allo sviluppo della ricerca scientifica, della valorizzazione, delle opportunità di formazione scientifica e professionale in campo archeologico.

3

**Art. 2 (Modalità di realizzazione della collaborazione)**

Le parti si impegnano a collaborare in attività di ricerca, formazione e divulgazione rivolte alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio archeologico del Museo e del Parco Archeologico Nazionale di Locri. A tal scopo concordano di condividere iniziative indirizzate allo sviluppo di nuovi progetti nel campo della ricerca archeologica, alla promozione di studi e ricerche, alla valorizzazione e comunicazione dei relativi risultati e, in generale, del patrimonio archeologico.

La collaborazione fra le due Istituzioni potrà assumere forme differenti, di volta in volta concordate, per le quali ci si impegna alla redazione di specifici accordi attuativi definiti dai Referenti.

Essa potrà comunque prevedere:

- supporto tecnico-scientifico per le attività di ricerca ai fini della valorizzazione e miglioramento della fruizione del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri, nonché supporto specialistico durante le fasi di redazione dei progetti di accessibilità, valorizzazione e miglioramento della fruizione;
- realizzazione e promozione di attività di ricerca archeologica all'interno del Parco e delle sedi espositive e depositi afferenti;

- realizzazione di convegni, seminari, pubblicazioni;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca nazionali e internazionali;
- realizzazione e promozione di attività formative da svolgersi con studenti e discenti (ad es. tirocinii, stages, attività caratterizzate dal riconoscimento di crediti formativi), fermi restando gli obblighi assicurativi e gli adempimenti della sicurezza previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro che rimarranno in capo dal Dipartimento.

A tale scopo la Direzione e il Dipartimento si impegnano a definire di comune accordo specifici programmi di lavoro, ricerca e valorizzazione, redatti sulla base delle indicazioni e delle proposte emerse dalle due Istituzioni, ferma restando la possibilità di svolgere attività in maniera autonoma e/o in collaborazione con altri Enti.

Al fine di definire tali programmi, di seguirne lo svolgimento, di assicurarne l'attuazione, la Direzione e il Dipartimento e individuano ciascuno un responsabile.

### **Art. 3 (Referenti)**

I referenti e responsabili scientifici della presente convenzione sono l'arch. Elena Rita Trunfio, Direttore del Museo e Parco Archeologico Nazionale di Locri per la Direzione regionale Musei Calabria e il prof. Diego Elia, con la collaborazione della dott.ssa Valeria Meirano, per il Dipartimento di Studi Storici.

### **Art. 4 (Norme economiche)**

La stipula della presente convenzione è a titolo non oneroso per le Parti.

Ognuna delle parti è libera di finanziare, direttamente o attraverso sponsor pubblici o privati, attività specifiche rientranti nelle finalità della presente convenzione, in tutto o in parte. Le parti comunque si impegnano a promuovere la conoscenza delle finalità perseguite dalla presente convenzione presso Enti, Banche, Fondazioni, ecc., allo scopo di sensibilizzare i potenziali sponsors all'erogazione di contributi utili al perseguimento degli scopi della presente.

### **Art. 5 (Proprietà intellettuale)**

Le Parti si impegnano ad inserire nelle pubblicazioni e nei prodotti di varia natura derivanti dalle attività espressamente scaturite dalla collaborazione normata dalla presente convenzione e dagli accordi attuativi da essa derivati, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, i rispettivi loghi, secondo la normativa delle Parti, nonché ad attenersi alle politiche di authorship, riconosciute a livello internazionale. Qualora una delle Parti si faccia promotrice di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso dei quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati derivanti dalla presente convenzione e dai relativi accordi attuativi, o qualora rediga un contributo scientifico volto alla pubblicazione degli stessi, sarà tenuta a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.

Fermo restando che ogni Parte rimarrà proprietaria del pre-existing know-how dalla stessa detenuto, i risultati totali o parziali delle attività espressamente conseguiti nell'ambito del presente Accordo e dei

relativi accordi attuativi e tutte le informazioni ad essi relativi resteranno di proprietà comune delle parti. Nel caso in cui le parti conseguano in comune, in piena ed effettiva collaborazione e cooperazione, risultati degni di protezione brevettuale o forme di tutela analoghe ovvero tutelabili tramite Diritto d'Autore, il regime dei risultati sarà quello della contitolarità in pari quota, salvo che si possa stabilire una diversa ripartizione della titolarità sulla base di una accertata diversità dell'importanza del contributo da ciascuna parte prestatato al conseguimento del risultato inventivo. In tutti i casi viene sempre garantito il diritto dell'autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale. L'eventuale brevettazione di risultati conseguiti in comune sarà oggetto di separato accordo tra le parti; in questo caso, le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

#### **Art. 6 (Norme sulla salute e sulla sicurezza)**

Si concorda che gli obblighi previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni graveranno sui datori di lavoro di ciascuna Parte per quanto riguarda il personale che si trovi presso di essa nell'espletamento di attività connesse alla presente convenzione. Il personale della Parte ospitata è tenuto a osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante, che provvederà previamente a garantirne l'informazione e la formazione nonché la conoscenza delle disposizioni in materia di sicurezza.

#### **Articolo 7 (Norme sul trattamento dei dati)**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire a che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle organizzazioni pubbliche firmatarie, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'intesa.

Le Parti, ciascuna per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito dei propri fini istituzionali, provvedono al trattamento dei dati personali relativi all'espletamento delle attività riconducibili all'oggetto della presente convenzione in attuazione delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (così come modificato dal D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101). Per quanto attiene al Dipartimento, il trattamento si conformerà altresì a quanto previsto dal Regolamento in materia di protezione dei dati personali (Decreto Rettorale 870/2019) e dalle Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca scientifica (Delibera n. 514/2018 del 19 dicembre 2018).

I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:

-responsabile protezione dei dati dell'Università degli Studi di Torino: [rpd@unito.it](mailto:rpd@unito.it)

-responsabile protezione dei dati della Direzione Regionale Musei Calabria: [drm-cal@beniculturali.it](mailto:drm-cal@beniculturali.it)

**Art. 8 (Durata della Convenzione e procedure di rinnovo)**

La presente Convenzione decorre dalla data di stipula e ha durata di 3 anni. Ogni sua modifica o integrazione dovrà avvenire per iscritto ed essere approvata dagli organi competenti delle Parti.

La convenzione potrà essere rinnovata alla scadenza per iscritto, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

**Art. 9 - Eventuali controversie, clausola arbitrale, foro competente e registrazione**

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano esclusivamente il foro di Cosenza quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione. Questa Convenzione sarà registrata a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26.04.86, a spese della parte che chiederà la registrazione. Le spese relative al bollo sono a carico del Dipartimento di Studi Storici e verranno assolte in modo virtuale ai sensi dell'autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 - prot. 93050/96 (rif. art. 75), come previsto dall'art. 15 del D.P.R. 24/10/72 n. 642.

Le parti dichiarano espressamente che la presente convenzione è stata oggetto di condivisione interamente e in ogni singola parte.

La Convenzione è redatta in un unico originale elettronico, che sarà sottoscritto digitalmente dalle Parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della L. 241/1990.

6

Letto, approvato e sottoscritto.

Cosenza,

Per la Direzione Generale Musei Calabria

Il Direttore *ad interim*

Dott. Filippo Demma **Firmato digitalmente**

Per il Dipartimento Studi Storici

Il Direttore Prof. Gianluca Cuniberti **Firmato digitalmente**

Per la Direzione Ricerca e Terza Missione

La Direttrice Dott.ssa Antonella Trombetta **Firmato digitalmente**